



**Tribunale di Como**  
SEZIONE SECONDA CIVILE  
VERBALE DI CAUSA

Oggi **22 novembre 2017**, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:

per l'avv. Micaela Veronese, in sostituzione dell'avv.  
FABIANI FRANCO;

per CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BCC l'avv.

L'avv.to dichiara la disponibilità della banca a riconoscere l'importo *omnia* di euro 19.000,00, in via meramente conciliativa, importo comprensivo della rettifica del saldo attualmente pari a meno 8.672,18, quindi in sostanza verrebbe corrisposto l'importo di euro 10.327,82 comprensivo di un concorso spese.

L'avv.to Veronese si rende disponibile ad accettare la corresponsione dell'importo di euro 4.910,53, oltre al rimborso della ctu, delle spese di ctp, e a un concorso spese legali di euro 4.000,00, senza il 15%, ma oltre oneri di legge.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati, che, siglati dal giudice, vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. L'avv.to Veronese deposita note spese, con distrazione



delle spese a favore dell'avv.to Fabiani antistatario e chiede anche il rimborso delle spese sostenute per il proprio ctp pari ad euro 1.700,00 oltre oneri di legge, per un totale di euro 2.089,50.

Discutono oralmente la causa.

Esaurita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

dott. Nicoletta Sommazzi





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di Como**  
**SEZIONE SECONDA**

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Nicoletta Sommazzi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al \_\_\_\_\_, promossa da:

con il patrocinio dell' avv. **FABIANI FRANCO**;

**ATTORE**

contro

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BCC**, con il patrocinio dell' avv.

**CONVENUTO**

**Motivi della decisione**

Parte attrice, in relazione al conto corrente n. \_\_\_\_\_ del 14.1.1998, ha  
lamentato l'applicazione di interessi, spese, commissioni non pattuiti, nonché  
l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, per tutto il periodo di  
cui alle contabili in atti, ossia dal primo trimestre 2005.

La domanda è solo parzialmente fondata.



Dall'esame del contratto di conto corrente prodotto dalla banca emerge che entrambe le parti hanno sottoscritto il contratto stipulato in data 19.1.1998. La firma della banca è chiaramente visibile sul primo foglio, datato appunto 19.1.98 e contenente la dichiarazione di apertura del conto, mentre la firma dei legali rappresentanti degli oppositori è visibile in calce ed è duplice, per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.

Alla lettera di apertura del conto di cui sopra risultano allegati i fogli contenente l'analitica previsione delle condizioni economiche del rapporto, con identica data del 19.1.98 e la ripetizione delle sottoscrizioni dei legali rappresentanti della società attrice.

Il collegamento tra i fogli relativi alle condizioni economiche e la lettera di apertura del conto è dato, da un lato, dall'identica data, dall'altro dalla mancata allegazione da parte degli oppositori dell'esistenza di altri rapporti contrattuali aperti il medesimo giorno.

Dall'analisi del contratto in data 19.1.1998, emerge, come detto, l'analitica pattuizione delle condizioni economiche del rapporto e, in particolare, degli interessi e della commissione di massimo scoperto.

Quanto ai tassi degli interessi deve ritenersi che la pattuizione cui deve farsi riferimento è quella dei tassi "standard", ossia dei tassi normalmente applicati, come suggerisce il significato dell'espressione usata. Il riferimento al tasso "massimo" appare, invece, una limitazione ulteriore che la banca si è posta, a tutela del cliente.

Non è stato, del resto, né dedotto, né dimostrato dall'opponente che sia stata fatta applicazione, all'inizio del rapporto, di tassi superiori a quelli standard pattuiti in contratto, che, proprio perché definiti "standard" in contratto, devono ritenersi quelli di norma applicati al rapporto.

Non possono, invece, ritenersi adeguatamente concordate per iscritto le spese, posto che nel contratto sono state individuate tra un minimo di lire



10.000 ed un massimo di lire 350.000, senza l'indicazione di alcun criterio che consenta la determinazione delle stesse caso per caso.

Illegittima deve pure ritenersi l'applicazione della capitalizzazione degli interessi in data precedente la delibera Cicr 9.2.2000.

Successivamente all'entrata in vigore di tale delibera, non risulta che la banca si sia adeguata alla predetta delibera sino al 21.5.2012, quando sono state formalizzate per iscritto le condizioni del rapporto, con previsione della reciproca capitalizzazione trimestrale, munita di duplice sottoscrizione ex artt. 1341-1342 c.c.. Analoga previsione è contenuta nel contratto successivo del 28.6.2013.

Dunque deve ritenersi che l'anatocismo sia stato legittimamente applicato al rapporto dal 21.5.2012 al gennaio 2014, quando, come noto, normativamente è stata nuovamente esclusa la legittimità di ogni forma di capitalizzazione.

Alla luce della ctu svolta nel presente giudizio, deve, dunque, rideterminarsi il saldo del conto corrente per cui è causa, tenendo fermi i tassi di interessi pattuiti in contratto e la cms, disapplicando le spese e applicando la capitalizzazione limitatamente al periodo 21.5.12 – 1 gennaio 2014.

Si osserva che la documentazione fornita al consulente è stata ritenuta dal medesimo adeguata per la ricostruzione dell'andamento del rapporto e la rideterminazione del saldo del conto, secondo quanto richiesto dai quesiti postigli dal giudice.

Il saldo del conto corrente, dunque, alla data del 31.3.2015, da negativo per euro 8.672,18 diviene positivo per euro **4.910,53**, di cui euro **3.695,53** per espunzione dell'anatocismo nei termini predetti ed euro **1.215,00** per disapplicazione delle spese.

In questa sede è possibile la rideterminazione del saldo solo alla data del 31.3.2015, mentre non sono noti gli sviluppi ulteriori, ai fini di un'eventuale



condanna della banca, risultando il conto ancora aperto ed essendosi la ctu fermata a tale data.

Le spese di lite e di ctu seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte convenuta.

Le spese di lite sopportate da parte attrice, tenuto conto dei parametri di cui al dm 55/14, della serialità della lite, e della definizione del giudizio nelle forme semplificate di cui all'articolo 281sexies cpc, si liquidano nell'importo di euro **3.700,00** per compenso professionale, euro **786,00** per anticipazioni ed euro 1.700,00 oltre accessori di legge, ossia euro **2.089,50**, per spese di consulenza tecnica di parte.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) accertata l'illegittima applicazione in conto di spese non pattuite e di interessi anatocistici non dovuti *ante* 21.5.2012 e *post* 1.1.2014, ridetermina il saldo del conto corrente n. 14502 del 14.1.1998, alla data del 31.3.2015, da euro 8.672,18 a debito della correntista ad euro **4.910,53** a credito della correntista, di cui euro 3.695,53 per espunzione dell'anatocismo nei termini predetti ed euro 1.215,00 per disapplicazione delle spese;
- 2) condanna la banca opposta a pagare all'opponente, a titolo di rimborso delle spese di lite del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv.to Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario, la somma di euro **3.700,00** per compenso professionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario ex dm 55/14 ed oltre tributi e contributi come per legge, ed oltre alla somma di euro **2.089,50** per le spese di consulenza tecnica di parte e al rimborso delle anticipazioni per euro



**786,00;**

3) pone le spese di ctu a carico di parte opposta.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies cpc.

Così deciso in data 22 novembre 2017.

il Giudice

Dott.ssa Nicoletta Sommazzi

